

n. 670/2007 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MILANO


sezione IV civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Giovanni ROLLERO **Presidente est.**

Laura TRAGNI **Giudice**

Lucia FORMICA **Giudice**



riunito in camera di consiglio a seguito di rimessione della causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, assegnata a sentenza alla udienza del 2 aprile 2008 ed introitata per la decisione in data 19 maggio 2008, promossa

DA

██████████ C.F. ██████████ elettivamente domiciliata in via ██████████
██████████ Milano, presso lo studio dell'Avvocato Federico Battaglia, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato Michela Longoni, per delega a margine dell'atto di citazione,

ATTRICE

CONTRO

██
██

elettivamente domiciliati in via Brodolini nr. 17/e, Pieve Emanuele (MI), presso lo studio dell'Avvocato Simona Bianchi, rappresentati e difesi dagli Avvocati Gerardo Ambrosetti e Rita Bottoli Ambrosetti del Foro di Varese, per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta,


CONVENUTI

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

[REDACTED] elettivamente domiciliata in via P. Calvi nr. 3, Milano, presso la curatrice speciale Avvocato Chiara De Florio, che la rappresenta e difende per decreto di nomina del Giudice tutelare di Milano in data 14 novembre 2007, su istanza dell'amministratrice di sostegno Avvocato Valeria Pescarzoli;

Oggetto: impugnazione di testamento

Conclusioni: come da fogli allegati per le sole [REDACTED]

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'K' or similar character.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la madre [redacted] ed i fratelli [redacted] ed esponeva che:

- ✓ in data 11 febbraio 2006 si era aperta la successione del padre [redacted]
- ✓ il patrimonio relitto consisteva di due appartamenti nel fabbricato di [redacted] Senago, uno, al piano terreno, occupato in vita dal *de cuius* e dalla coniuge [redacted] l'altro, ai piani primo e mansardato, occupato dalla figlia [redacted] e dalla sua famiglia;
- ✓ il *de cuius* era stato cointestatario con la moglie di un conto corrente bancario presso la filiale di [redacted] estinto il 31 marzo 2005, dopo che il 24 marzo 2005 la somma di 13.000,00 €, rappresentante quasi l'intera giacenza, era stata bonificata in favore di [redacted]
- ✓ i coniugi [redacted] era stati cointestatari anche di un deposito titoli, avente una giacenza di circa 60.000,00 € alla data del 31 ottobre 2004;
- ✓ su ambedue i rapporti la figlia [redacted] era stata delegata ad operare a partire dal 15 aprile 2004;
- ✓ con testamento olografo pubblicato con atto nr. 10339 di repertorio e nr. 6506 di raccolta del notaio [redacted] di Garbagnate Milanese, il *de cuius* aveva disposto della propria abitazione e dei valori mobiliari in favore della figlia [redacted] stabilendo altresì che costei donasse ai nipoti una somma di denaro in memoria del nonno;
- ✓ nessuna menzione vi era stata nel testamento per la moglie e per gli altri due figli ed alcuna disposizione vi era contenuta riguardo all'appartamento del primo piano, occupato da [redacted]

Su queste premesse di fatto l'attrice sosteneva, in primo luogo, che il testamento doveva essere annullato per due, distinti vizi formali: 1) l'incompletezza della data, posto che lo scritto, redatto su due fogli singoli, recava su ciascuno di essi soltanto l'indicazione [redacted] [redacted] senza la specificazione del giorno in cui le disposizioni di ultima volontà erano state redatte.

Si richiamava il disposto dell'art. 602 III comma cc, ove si prevede espressamente che l'indicazione della data debba contenere giorno, mese ed anno, sostituibile da formule equipollenti (quali, [redacted] ovvero [redacted]), purchè idonee ad assicurare certezza assoluta in ordine al momento di redazione del testamento.

L'incompletezza della data costituisce causa di annullamento del contratto, che può essere fatta valere anche se non si controverta sulla capacità del testatore, sulla priorità di data fra più testamenti o su altre questioni da decidersi in base all'accertamento del tempo di redazione dell'olografo.

Per tali ragioni l'attrice chiedeva che fosse annullato il testamento paterno e che fosse dichiarata aperta la successione legittima su tutti i beni compresi nell'asse ereditario.

L'attrice deduceva, poi, un secondo profilo di nullità del testamento olografo, redatto su "due fogli singoli di carta bianca con fori sul lato sinistro, composti da quattro facciate...scritto sulla prima facciata per quindici righe e sulla terza per dieci righe...", secondo la descrizione del documento contenuta nel verbale di pubblicazione.

La sottoscrizione del testatore era apposta solo in calce al secondo foglio ed i due fogli erano privi di alcuna congiunzione materiale: se ne doveva desumere, secondo la concorde giurisprudenza, che, stante la mancanza di collegamento materiale fra i fogli, non poteva aversi certezza sul fatto che anche il primo foglio riproducesse le disposizioni di ultima volontà del testatore. La mancanza di sottoscrizione del primo foglio non poteva avere altra conseguenza che quella prevista dall'art. 606 cc, vale a dire la nullità dell'olografo, se non addirittura l'inesistenza delle disposizioni testamentarie.

In aggiunta alle domande sopra sintetizzate, l'attrice proponeva una serie di domande subordinate, per l'ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto la validità del testamento di [redacted]

Sinteticamente può dirsi che si chiedeva: 1) la declaratoria della nullità del legato in favore dei nipoti; 2) l'accertamento della consistenza dell'asse ereditario, previe le opportune collazioni; 3) l'accertamento della lesione della quota di legittima dell'attrice, con la riduzione delle disposizioni testamentarie necessaria per la reintegrazione; 4) la restituzione da parte di [redacted] dei frutti civili, da calcolarsi a partire dalla data di apertura della successione, commisurati al più probabile canone di locazione dell'appartamento ai piani primo e mansardato del fabbricato di via [redacted] Senago, da questa convenuta occupato.

Con comparsa tempestivamente depositata l'11 aprile 2007 si costituivano i convenuti [redacted] [redacted] chiarendo, in primo luogo, che la figlia [redacted] si era

fatta esclusivo carico, per molti anni, delle esigenze di assistenza del padre [redacted] (nato nel [redacted] da tempo ammalato gravemente, nonché dell'assistenza alla [redacted] affetta da demenza senile.

A tali incumbenti la figlia [redacted] insegnante di scuola elementare, si era dedicata con costanza, nonostante le vicissitudini legate ad una grave malattia che aveva colpito la sua figlia maggiore, con qualche "appoggio esterno" del fratello [redacted] e senza alcuna collaborazione, né economica né personale, della sorella [redacted]

Poste queste premesse in fatto, i convenuti asserivano la sufficienza dell'indicazione del mese e dell'anno di compilazione della scheda testamentaria e, quanto agli aspetti delle censure avversarie inerenti la mancanza di collegamento materiale fra i fogli, richiamavano l'attenzione sull'identità della grafia e sulla coerenza logica dell'intero elaborato.

I convenuti, inoltre, prendevano sinteticamente posizione su tutte le restanti domande della parte attrice, chiedendone il rigetto e documentando in parte le spese sostenute da [redacted] [redacted] nell'interesse dei genitori e, poi, dell'eredità di [redacted] con riserva di ulteriori deduzioni istruttorie sul punto.

Era prodotto anche il provvedimento di data 24 giugno 2005 del Giudice tutelare di Milano, con il quale [redacted] era stata nominata amministratrice di sostegno della madre.

All'udienza di prima comparizione, celebrata il 2 maggio 2007, la parte attrice invitava il Tribunale a pronunciarsi con sentenza non definitiva sulle domande relative alla nullità e annullabilità del testamento olografo. La parte convenuta si rimetteva sul punto e le parti erano invitate a precisare le conclusioni nell'udienza del 22 novembre 2007.

In tale sede la procuratrice dell'attrice eccepiva che la sig.ra [redacted] non aveva avuto il potere di conferire una procura quale amministratrice di sostegno della madre, in difetto di autorizzazione del Giudice tutelare ed, in ogni caso, faceva presente che in data 30 luglio 2007 era stata nominata una nuova amministratrice di sostegno per la sig.ra [redacted] nella persona dell'Avv. [redacted] la quale aveva sollecitato la nomina di un curatore speciale, che potesse costituirsi in questo giudizio nell'interesse della sig.ra [redacted]

Era disposto, pertanto, rinvio all'udienza del 2 aprile 2008, al fine di consentire la costituzione della curatrice speciale, nominata il 14 novembre 2007 nella persona dell'Avv. [redacted]

Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11 marzo 2008 si costituiva la curatrice speciale della sig.ra [redacted] sostenendo l'irrilevanza della omissione del giorno nella data e la piena validità formale dell'olografo anche sotto l'altro profilo denunciato dall'attrice, posto l'indubbio collegamento logico e sostanziale tra i due fogli su cui [redacted] aveva redatto il suo

testamento e la perfetta ritualità dell'apposizione della firma al termine delle dichiarazioni e, quindi, in calce al secondo foglio di cui la scheda testamentaria si compone.

Affermata la piena validità del testamento, la curatrice speciale della sig.ra [REDACTED] ne forniva una inedita interpretazione, osservando che dalle parole "...ho deciso così di lasciare a lei (la figlia [REDACTED] ndr) la casa nostra quando la mamma ed io mancheremo" si deve ricavare la volontà del testatore di disporre una sostituzione fedecommissaria, della quale ricorrerebbero tutti i presupposti; in ipotesi subordinata si sosteneva che avrebbe dovuto ritenersi valida la sola istituzione di erede in favore della sig.ra [REDACTED]

In punto di interpretazione del testamento, la curatrice speciale osservava che il testatore con l'espressione "casa nostra" aveva inteso sicuramente riferirsi all'intero fabbricato di [REDACTED] e non al solo alloggio al piano terreno da lui occupato con la moglie e segnalava, in ogni caso, la necessità di un compiuto accertamento dei beni caduti in successione e di quelli donati in vita dal *de cuius* ai tre figli, direttamente o indirettamente, al fine di procedere alle dovute collazioni e per determinare l'eventuale lesione della legittima.

Infine, la curatrice speciale si rimetteva alla decisione del Tribunale per quanto atteneva le censure dell'attrice in punto di nullità del legato di somme di denaro in favore dei nipoti.

Nell'udienza del 2 aprile 2008 l'attrice e la curatrice speciale della convenuta [REDACTED] precisavano le conclusioni come da fogli allegati, mentre nessuno compariva per gli altri due convenuti.

Allo spirare dei termini abbreviati assegnati in quella sede, il 19 maggio 2008, la causa era trattenuta per la decisione collegiale nella camera di consiglio del 27 maggio 2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione sulla validità del testamento olografo, contestata dall'attrice per le ragioni sopra sintetizzate, risulta essenziale per orientare la successiva trattazione della causa fino alla definizione di tutte le questioni controverse fra le parti.

Per intuibili ragioni di economia processuale si ravvisa l'opportunità di decidere con sentenza "parziale" questi soli profili della materia controversa, rimettendo contestualmente la causa sul ruolo del giudice istruttore per il necessario prosieguo.

E' consapevole il Tribunale di un orientamento particolarmente rigoroso della giurisprudenza di legittimità in punto di completezza della data del testamento olografo. Si tratta di un indirizzo interpretativo assai risalente, di cui non si sono rinvenute recenti applicazioni e che, tuttavia, non è mai stato sottoposto ad una esplicita revisione. La sentenza nr. 1323/1965 della Corte

di Cassazione, richiamata dalla parte attrice fin dall'atto di citazione, ne rappresenta una puntuale esemplificazione.

Ritiene, tuttavia, il Collegio che, pur senza confondere i profili che attengono alla validità formale della apposizione della data con quelli relativi alla sua veridicità (disciplinata dal IV comma dell'art. 602 cc), sia possibile una interpretazione meno rigida del disposto dell'art. 602 III comma cc, ispirata da quel criterio di "conservazione della volontà testamentaria", che rappresenta un autentico principio generale dell'ordinamento in questa materia.

In questa prospettiva si può utilmente ricordare che "nel testamento olografo, la eventuale non veridicità della data (nella specie data aggiunta dal testatore in un tempo posteriore alla redazione del testo della scheda ed alla relativa sottoscrizione) è irrilevante quando non si controverta della capacità del testatore, della priorità fra due testamenti o di qualsiasi altra circostanza per cui abbia importanza l'accertamento della data vera della disposizione". (così Cass. sent. nr. 2874/1976; v. anche Cass. sent. nr. 2830/1969)

In termini ancora più espliciti la Suprema Corte ha, da un lato, esteso anche al testamento pubblico, il principio, sancito espressamente per il solo testamento olografo, secondo cui la questione della verità della data è rilevante solo se connessa con altra questione per la cui decisione occorre avere riguardo anche alla data del testamento e, d'altro lato, ha chiarito che la irrilevanza relativa della verità della data vale sia per il caso di non verità ideologica della stessa (nel caso in cui il testatore abbia apposto sulla scheda una data diversa da quella di effettiva redazione dell'atto) sia per il caso di alterazione materiale della data vera. (in questo senso v. Cass. sent. nr. 2742/1975)

Nel caso di disposizioni testamentarie redatte in momenti diversi, si è anche stabilita la sufficienza dell'apposizione della data sulla prima parte della scheda contenente le disposizioni redatte all'inizio della stesura, non ravvisandosi la necessità dell'aggiornamento dell'atto sotto il profilo temporale. (cfr. Cass. sent. nr. 834/1965)

In questa prospettiva occorre considerare la fattispecie concreta nella quale: 1) è certa l'autografia del testatore; 2) non è contestata la capacità di intendere o di volere dello stesso; 3) non è neppure allegata l'esistenza di un successivo testamento; 4) più in generale non è posta dalle parti alcuna questione la cui decisione dipenda dal tempo in cui il testamento venne redatto.

Tutto ciò premesso e considerato, ritiene il Collegio che l'annotazione "Senago, maggio 2004", possa considerarsi equipollente di un'espressione quale "in un qualsiasi giorno compreso fra l'1 ed il 31 maggio 2004". Ora, non si vede la ragione per la quale una data ideologicamente falsa o addirittura alterata, oppure una data rappresentativa soltanto del momento di redazione di una parte delle disposizioni testamentarie, la cui stesura sia proseguita in un momento successivo, non identificato cronologicamente con l'apposizione di una data, siano incensurabili sotto un profilo

formale, sebbene, in tali casi, la collocazione temporale dell'atto di ultime volontà risulti, in concreto, assai più problematica rispetto al caso dedotto in giudizio di indicazione della data con il solo mese ed anno, senza ripercussioni dell'omessa indicazione del giorno sulla decisione di questioni rilevanti per il processo.

L'applicazione del principio di "conservazione della volontà testamentaria" e la stessa collocazione sistematica dell'art. 602 III comma cc impongono in queste fattispecie di escludere il dedotto vizio formale del testamento e, quindi, di rigettare la relativa domanda di annullamento proposta dall'attrice.

Prive di pregio paiono anche le censure dell'attrice in punto di nullità o inesistenza della scheda testamentaria, a motivo della sua redazione su due fogli privi di congiunzione materiale, con sottoscrizione solamente sul secondo foglio.

A tali conclusioni si deve giungere alla luce di un esame non frettoloso della recente pronuncia di legittimità invocata dalla parte attrice a sostegno della sua tesi. (cfr. Cass. sent. nr. 11703/2001)

Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione un testamento olografo era stato scritto e sottoscritto dalla testatrice su un cartoncino bianco, inserito in una busta sulla quale era stata scritta la data.

In tal caso, i giudici di legittimità avevano condiviso il nucleo centrale del ragionamento dei giudici d'appello, che avevano ritenuto "la busta intimamente collegata, in virtù di un nesso materiale, logico e funzionale, al cartoncino contenente le disposizioni di ultima volontà della *de cuius*, sì da perdere la funzione di contenitore, per divenire un tutt'uno col cartoncino e parte, anch'essa, della scheda testamentaria".

Ora, se questa soluzione vale per il caso di testamento interamente redatto su un supporto cartaceo, salva la data apposta, insieme alle parole "da aprirsi dopo il mio decesso", su altro supporto cartaceo contenitore, nel quale, in astratto, taluno potrebbe avere collocato una diversa scheda, a maggiore ragione deve valere per disposizioni di ultima volontà compilate su due fogli, il cui contenuto si presenta intrinsecamente coerente, frutto di una stesura unica, fluida e coerente, cosicché lo strettissimo collegamento logico del contenuto dei due fogli rende meno pregnante il requisito del collegamento materiale, comunque assicurato (assai più che nel caso venuto all'esame della Suprema Corte) dal fatto che il secondo foglio rappresenta la perfetta continuazione del primo.

Anche questa domanda dell'attrice deve, pertanto, essere rigettata e con separata ordinanza la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore all'udienza ivi fissata, per l'ulteriore trattazione.

Deve, di conseguenza, essere rigettata anche la domanda tendente a far dichiarare aperta la successione legittima di [REDACTED].

Nulla si deve statuire in ordine alle spese, trattandosi di sentenza non definitiva.

PQM

IL TRIBUNALE DI MILANO
in composizione collegiale

non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione,

RIGETTA


le domande dell'attrice [REDACTED] di annullamento per incompletezza della data del testamento olografo di [REDACTED] pubblicato come allegato "B" del verbale di pubblicazione di testamento olografo per atto nr. 10339 di repertorio e nr. 6506 di raccolta del notaio [REDACTED] e di dichiarazione della nullità dello stesso testamento per mancanza di congiunzione materiale tra i diversi fogli e per carenza di sottoscrizione nel primo, nonché la consequenziale domanda di dichiarazione dell'apertura della successione legittima di [REDACTED]

DISPONE

con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per l'ulteriore trattazione delle residue domande delle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 maggio 2008.

il Presidente est.
Giovanni Rollero



F.A.
il c. a. d.
[Signature]